



PROVINCIA DI PESCARA

Decreto N. 8 del 24/06/2025

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 37b DIRAMAZIONE LOCALITA' BORAGNE – DECRETO DI DECLASSIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE.

VISTO l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

VISTO il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;

VISTO altresì il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

VISTO il Nuovo codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 2, attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione delle strade non statali, così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo, e stabilisce, altresì, che le strade classificate devono essere iscritte nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226 dello stesso codice della strada. I provvedimenti di classificazione e declassificazione, inoltre, hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e lo stesso articolo del codice della strada dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale – entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che li registra nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada” all'art. 3, commi 1 e 2 che prevede la competenza della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all'art. 2, commi 4, 5 e 6 relativi alla classificazione delle strade. Lo stesso comma prevede che con medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e lo stesso articolo del codice della strada dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale – entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che li registra nell'Archivio nazionale di cui all'art. 226;

VISTO l'art. 87 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade, escluse le strade statali e le autostrade;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale n. 39 del 15/11/2006 con il quale è così riscritto e modificato la lettera b) comma 2 dell'art. 67 L.R. 11/99:

“... sono altresì trasferite alle province i compiti e le funzioni relativi a:

.... “b) l'adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite come opere i

bonifica o con leggi speciali, aventi caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.” ;

PRESO ATTO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale ha avviato con il Comune di Brittoli una fase interlocutoria propedeutica allo sviluppo delle linee programmatiche della Provincia di Pescara per l'individuazione delle maggiori criticità delle infrastrutture stradali all'interno del territorio del Comune di Brittoli;
- la SP 37 – diramazione Boragne, è stata oggetto di recente intervento di riqualificazione e messa in sicurezza da parte della Provincia di Pescara in attuazione dell'intervento denominato:

INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE DI CUI AL D.M. n° 224/2020 – ANNUALITA' 2023 - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, barriere di protezione laterale e sistemazione dei dissesti idrogeologici sulle SS.PP. nn. 37 – 38 della Provincia di Pescara”. CUP C57H20001930001 e CIG B45F9E336F

- con determinazione dirigenziale n. 592 del 17/06/2025 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante sui rapporti economici Provincia di Pescara/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. DM 224/2020 ann. 2023 ss.pp. 37 e 38;

RICHIAMATA:

- la nota del 10/12/2024 prot. n. 21078 con la quale la Provincia di Pescara ha trasmesso al Comune di Brittoli l'avvio del procedimento amministrativo di declassificazione e classificazione a strada comunale della S.P. Nr. 37 – diramazione Boragne;

ATTESO che, con successivo Verbale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)”, l'infrastruttura denominata SP 37 – diramazione località Boragne, sarà riconsegnata al Comune di Brittoli;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del Settore I – Viabilità;

RITENUTO, pertanto, che il citato tratto di strada provinciale può essere declassificato e classificato comunale;

DECRETA

1. Declassificato il tratto di strada S.P. n. 37 detta per “Boragne” ricadente nel territorio del comune di Brittoli come indicato nella planimetria allegata e parte integrante del presente decreto;
2. Il tratto S.P. n. 37 detta per “Boragne” ricadente nel territorio del Comune di Brittoli è classificato comunale ed inserito nell'elenco delle strade del Comune di Brittoli ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. 13.12.1992 n. 495;
3. Ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade ed autostrade – per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale di cui all'art. 226 del Nuovo codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Pescara, li 24/06/2025

Il Presidente
DE MARTINIS OTTAVIO